

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI RIMBOSCHITI

Ditta BOSCOSARDA S. f. A.

VIA SONNINO, 84 - CAGLIARI

2° lotto.

COMUNE di SILIGUA

LOCALITA'

TERRACI - CAMPANISSA
SU SARMENTU

N. 4

D.P.G.R. n. 1098

del 11. 11. 1993

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI CAGLIARI

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA

BOSCOSARDA S.p.A.

RESIDENTE CAGLIARI- VIA SONNINO, 84 (PROV. CAGLIARI).

SOTTOPOSTI A RIMBOSCHIMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COL CONTRIBUTO DELLO STATO.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTO il provvedimento di concessione n. 1098 del 11-11-1963 con il quale ai sensi

della Legge REGIONALE 18-6-1959, n. 13 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contributo di

L. 139.830.297- pari al 75 % dell'importo di L. 186.440.396-

conosciuto necessario per l'esecuzione di lavori di RIMBOSCHIMENTO VOLONTARIO

sui terreni posti in località TERRACI-CAMPANISSA - SU SARMENTU, agro di SILIGUA

, indicati in catasto al fg. 7 mapp. 3-4-5; fg. 8 mappali

6p; fg. 12 mappali 14-17p-19p

della superficie di Ha. 335.43.35-

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si

prescrivono le seguenti norme di conservazione del bosco:

Art. 1

La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati motivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Art. 2

Il taglio del bosco dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il quale potrà prescrivere le modalità di governo e di utilizzazione, nonché l'esecuzione di cure colturali che si rendessero indispensabili per la conservazione e la rinnovazione del bosco.

Art. 3

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.

Art. 4

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 5

Resta confermato l'obbligo dell'osservanza, ove applicabili, delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno punite a norma dell'art. 54

del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

CAGLIARI

li

20 LUG. 1971

IL PROPRIETARIO

BOSCOSARDA S.p.A.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE



IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE

(Sanfilippo Dr. Enzo)

[Signature]

VISTO



IL CAPO DELL'ISPETTORATO REGIONALE

(D'Avulgia Dr. Mario)

[Signature]

Art. 31 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 5 della Legge 25 luglio 1932, n. 381;

con la concessione n. 1025 del 11-11-1963 con il quale si sono

della Legge 18-6-1939, n. 13 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contributo di

di L. 139.830.297- per il 75 % dell'imposta di L. 186.440.396-

concluso necessario per l'esecuzione di lavori di RIMBOSCHIMENTO VOLONTARIO

sui terreni posti in località TERRACI - PONTANISSA - Su SARMENUU, ago di SILLIQUA

indicati in catasto al fg. 7 mapp. 3-4-51 fg. 8 mappala

fg. 12 mappala 14-17p-19p

del numero di fog. 335-43-35-

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si prescrivono le seguenti norme di conservazione del bosco:

